

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 607 DEL 07/04/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PROROGA TEMPORANEA DEL TERMINE DEL PROTOCOLLO D'INTESA STIPULATO CON LA FONDAZIONE "SCUOLA DI SANITÀ PUBBLICA" AI SENSI DELL'ARTICOLO 23-BIS, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 AVENTE AD OGGETTO L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 657/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: per il Dirigente f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 495 del 3 aprile 2019 questa Azienda U.L.S.S. ha approvato il protocollo d'intesa previsto dall'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avente ad oggetto le condizioni per l'assegnazione temporanea della durata di quattro anni del dipendente dott. Enrico BURTIROCCO, in qualità di assistente amministrativo, alla Fondazione "Scuola di sanità pubblica", Ente strumentale di diritto privato della Regione del Veneto, nell'ambito di un progetto avente per obiettivo *"di potenziare le attività di supporto all'avvio dei nuovi progetti formativi assegnati alla Fondazione dalla Regione"*, richiamando – in particolare – le esigenze di funzionamento dell'Ente assegnatario in conseguenza della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1763 del 19 novembre 2018 con la quale *"la Regione ha assegnato alla Fondazione anche l'organizzazione didattica della formazione specifica in medicina generale – SRFSMG – a partire dalla XIV edizione del corso (AA 2018-2019)"*;
- a seguito della stipula del suddetto protocollo d'intesa e della disponibilità espressa al riguardo dal dott. Enrico BURTIROCCO, è stata attivata l'assegnazione temporanea del dipendente interessato alla suddetta Fondazione con decorrenza dal giorno 15 aprile 2019;
- il giorno 14 aprile 2023 è pertanto prevista la scadenza del periodo di assegnazione temporanea disciplinato dalle condizioni previste dal protocollo d'intesa sopra richiamato;
- con note n. 5362 di protocollo del 20 gennaio 2023 e n. 8319 di protocollo del 31 gennaio 2023 l'Azienda ha inoltrato alla Fondazione regionale nonché all'Area Sanità e Sociale alcune richieste in merito alla scadenza del protocollo d'intesa del dott. BURTIROCCO nonché in merito all'opportunità di indire apposite procedure di selezione per l'individuazione del personale da assegnare alle esigenze temporanee della Fondazione;
- con successive comunicazioni del 16 marzo 2023 (acquisite con i numeri 23586 e 23693 al protocollo dell'Azienda il giorno seguente) la Fondazione ha reso noto di aver indetto apposite procedure selettive per la ricerca di personale dipendente di tutte le Aziende U.L.S.S. della regione disponibile all'assegnazione temporanea e ha chiesto – nelle more della conclusione delle suddette procedure selettive – la disponibilità dell'Azienda alla proroga temporanea fino al 30 giugno 2023 della scadenza del termine del protocollo d'intesa avente ad oggetto l'assegnazione del dott. Enrico BURTIROCCO, ritenuta necessaria al fine di non arrecare nocumento all'amministrazione della scuola di formazione specifica in medicina generale;
- la richiesta di proroga temporanea del termine di scadenza dell'assegnazione temporanea del dott. Enrico BURTIROCCO è stata confermata dalla Fondazione con la successiva nota acquisita al n. 29185 del protocollo dell'Azienda il giorno 3 aprile 2023 con la quale si evidenziano ulteriormente le necessità di non pregiudicare le attività di rendicontazione e liquidazione delle borse di studio della scuola di formazione specifica in medicina generale.

Considerato che:

- l'Azienda ha anticipato alla Fondazione il parere favorevole alla proroga temporanea fino al 30 giugno 2023 dell'assegnazione del dipendente dott. Enrico BURTIROCCO alle condizioni previste dal protocollo d'intesa stipulato in conformità alla precedente deliberazione n. 495 del 2019, in attesa del completamento delle procedure selettive sopra indicate;

- il dipendente interessato dovrà trasmettere all’Azienda la propria dichiarazione di disponibilità al prolungamento dell’assegnazione temporanea alle confermate condizioni.

Precisato che:

- dall’adozione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell’Azienda, trattandosi di assegnazione temporanea di un dipendente per la quale la Fondazione assegnataria assume l’obbligo di rimborso integrale del trattamento economico ed accessorio corrisposto.

Visti e richiamati:

- l’articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che *“Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni [...] possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l’onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime”*;
- il successivo comma 8 del medesimo articolo prevede che *“Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera”*.

Per quanto sopra, il Direttore dell’Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” quale dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere sulla richiesta pervenuta dalla Fondazione regionale “Scuola di sanità pubblica” intesa alla proroga temporanea del termine di efficacia del protocollo d’intesa in scadenza il giorno 14 aprile 2023 avente ad oggetto la disciplina delle condizioni per l’assegnazione temporanea del dipendente dott. Enrico BURTIROCCO.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di autorizzare, per quanto di ragione e competenza di questa Azienda U.L.S.S., la proroga temporanea del termine finale di efficacia della convenzione di approvazione del protocollo d’intesa previsto dall’articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di cui alla deliberazione n. 495 del 3 aprile 2019 richiamata nelle premesse, con decorrenza dal 15 aprile 2023 e fino al 30 giugno 2023, fatta salva in ogni caso la scadenza della proroga del termine in caso di conclusione anticipata da parte della Fondazione delle procedure di individuazione del candidato ritenuto idoneo all’assegnazione temporanea all’esito di apposita selezione;
2. di autorizzare conseguentemente il dipendente dott. Enrico BURTIROCCO, previa conferma della propria disponibilità da inoltrare per iscritto all’Azienda, alla prosecuzione in via temporanea della collaborazione a tempo pieno presso la Fondazione regionale “Scuola di sanità pubblica” in qualità di assistente amministrativo durante il periodo di proroga del termine di efficacia della convenzione di cui al punto che precede;

3. di confermare il contenuto delle condizioni disciplinanti l'assegnazione temporanea previste dal protocollo d'intesa stipulato con la Fondazione "Scuola di sanità pubblica" nel testo approvato con la precedente deliberazione n. 495 del 2019, fatto salvo quanto disposto in merito alla proroga in via temporanea del termine finale della convenzione;
4. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" all'esecuzione del presente provvedimento;
5. di precisare che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri, in quanto la spesa che transita sui conti del personale del bilancio dell'Azienda è oggetto di integrale rimborso da parte della Fondazione "Scuola di sanità pubblica", secondo quanto previsto dall'articolo 23-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché dal testo del protocollo d'intesa del quale trattasi;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.